

**STATUTO SOCIALE
"A.S.D. - CENTRO ATTIVITA' SUBACQUEE EXPLORER"**

Aggiornamento alle modifiche dell'art. 90 Legge 289/02 del maggio 2004 e alla delibera del Consiglio Nazionale del Coni n. 1273 del 15 luglio 2004

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE	2
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA.....	2
ARTICOLO 3 – SCOPO	3
ARTICOLO 4 – SOCI	3
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.....	4
ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI	4
ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI.....	5
ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	5
ARTICOLO 9 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE	5
ARTICOLO 10– ASSEMBLEA ORDINARIA	6
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA	6
ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ARTICOLO 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	7
ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE	8
ARTICOLO 15 – DIMISSIONI.....	8
ARTICOLO 16 – IL RENDICONTO	9
ARTICOLO 17 – ANNO SOCIALE.....	9
ARTICOLO 18 – ENTRATE	9
ARTICOLO 19 - PATRIMONIO.....	9
ARTICOLO 20 – SCIoglimento.....	9
ARTICOLO 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	9
ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI	10

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

In data 9 gennaio 1986 si è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica "CENTRO ATTIVITA' SUBACQUEE EXPLORER – C.A.S.E.", che, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile viene oggi denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica - CENTRO ATTIVITA' SUBACQUEE EXPLORER", in breve "A.S.D. – C.A.S.E.".

Hanno fondato il circolo i Signori:

- Bonaudo Gianpiero, vicolo Angelino 11, Bairo
- Brenchio Carla, via Mariano 5, Rivarolo c.se
- Capelli Fulvia, vicolo Angelino 11, Bairo
- Cremaschi Maurizio, p.za Umberto I 5, Aglie'
- Gallieni Pietro, via Montenero 13, Rivarolo c.se
- Gallieni Roberto, via P. Fontana 57, Feletto
- Goletto Livio, c.so Torino 156, Rivarolo c.se
- Manzone Giuseppe, via Castagna 5, Feletto
- Marcone Giovanni, via conti S.Martino 4, Castellamonte
- Margara Paolo, via Cernaia 47, Favria
- Marino Claudio, via Educ 46, Castellamonte
- Moglia Augusta, via Cernaia 47, Favria
- Paliotti Claudio, via Martiri di Belfiore 16, Rivarolo c.se
- Pasino Masino, via Le Maire 28, Rivarolo c.se
- Pizzolato Gregorio, viale Matteotti20, Cuorgnè
- Quatela Pierluigi, via Mariano 7, Rivarolo c.se
- Sandrono Bernardo, via IV novembre 15, Rivarolo c.se

Unico simbolo grafico riconosciuto dal A.S.D. - C.A.S.E., che si provvede ad allegare al presente statuto, è rappresentato da uno stemma di forma variabile in cui è inscritto il disegno di un sommozzatore in immersione recante in mano una torcia accesa; in superficie, sullo sfondo, è visibile il profilo di montagne. Sullo stemma è leggibile la scritta ASD Centro Attività Subacquee "Explorer" Rivarolo C.se ed il nome della Federazione di appartenenza.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

La sede del A.S.D. – C.A.S.E. è in Rivarolo Canavese (TO) – Via Trieste, 84 c/o complesso Polisportivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, con una maggioranza qualificata di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 3 – SCOPO

L'A.S.D. – C.A.S.E. è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

L'A.S.D. – C.A.S.E. ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie e subacquee in tutte le sue specialità, nell'ambito del regolamento dettato dalla Federazione di appartenenza.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'A.S.D. – C.A.S.E. potrà:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica della Federazione di appartenenza e dell'Ente di Promozione sportiva CSAIn a cui il circolo aderisce;
4. espletare l'attività di Protezione Civile e di Formazione Professionale, secondo le vigenti disposizioni legislative, attraverso la creazione, lo sviluppo e/o la partecipazione a Nuclei di Protezione Civile;
5. promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
6. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

L'A.S.D. – C.A.S.E., affiliata a FIAS, accetta di conformarsi alle norme e alle direttive della FIAS, nonché allo statuto del CONI.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'A.S.D. – C.A.S.E. potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

L'A.S.D. – C.A.S.E. è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4 – SOCI

Possono aderire all'A.S.D. – C.A.S.E. tutti coloro che praticano attività natatorie e subacquee di qualsiasi specialità o comunque simpatizzanti degli sport subacquei.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'adesione all'A.S.D. – C.A.S.E. è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Per i minorenni l'adesione è subordinata al consenso scritto di chi esercita su di loro la patria potestà, il quale, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella misura e nel modo stabiliti ciascun anno dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci con appositi notiziari o circolari ed hanno il diritto di godere dei benefici che offre loro l'A.S.D. – C.A.S.E.

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, nel rispetto delle seguenti clausole:

- a) siano in regola con il pagamento della quota annuale;
- b) abbiano compiuto il 18esimo anno di età;

Ogni Socio può farsi rappresentare alle assemblee da un altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio rappresenta un solo socio.

Al Socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 12.

I Soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell'A.S.D. – C.A.S.E. e di osservare le regole dettate dalla FIAS ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.

ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio permane fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque atte a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione e/o al perseguimento del fine sociale.
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'A.S.D. – C.A.S.E., non può chiedere la restituzione delle quote versate.

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'A.S.D. – C.A.S.E. sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'A.S.D. – C.A.S.E. ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione della Assemblea ordinaria deve avvenire entro la fine di luglio di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno il 60% più uno degli associati aventi diritto al voto che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere altresì richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati con un preavviso minimo di 15 giorni.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea elettiva nomina un Segretario e due Scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Segretario dirige e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, e dal segretario; in caso di assemblea elettiva dal Segretario e dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

ARTICOLO 9 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le Assemblee sono validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione.

ARTICOLO 10– ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede del Circolo, e/o con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito a:

- relazione morale del Presidente
- relazione tecnico-finanziaria del Consiglio Direttivo
- bilancio preventivo e consuntivo
- relazione del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile
- tutte le proposte presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci, poste all'ordine del giorno
- elezione dei 7 (sette) membri del Consiglio Direttivo
- elezione dei 2 (due) membri del Collegio di Controllo Amministrativo e Contabile.
- approvazione dei regolamenti sociali;
- tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o dai Soci secondo le modalità di cui all'art. 8, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede del Circolo, e/o con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri.

Il Consiglio Direttivo appena eletto, nel proprio ambito nomina:

- il Presidente

- il VicePresidente
- il Segretario
- il Cassiere
- il Direttore Tecnico
- il Responsabile Attrezzature
- il Responsabile Sede.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti rimborsi spese a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote annuali, che siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente a cadenze stabilite, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o qualora se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Collegio di Controllo Amministrativo e Contabile eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo al termine dell'anno sociale.

Possono essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito, ma non hanno il diritto al voto.

ARTICOLO 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'A.S.D. – C.A.S.E.

Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il funzionamento dell'A.S.D. – C.A.S.E. esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all'Assemblea generale dei soci.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo è responsabile personalmente e solidamente e risponde ai Soci della gestione del fondo comune dell'Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;

- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

Deve convocare entro la fine di luglio di ogni anno l'Assemblea dei soci ed alla fine del mandato indire nuove elezioni.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato annualmente dal Consiglio Direttivo o comunque quindici giorni prima della scadenza naturale del mandato a fine luglio, per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo che rassegni le dimissioni deve altresì presentare il rendiconto della propria gestione prima di rimettere il mandato.

Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo non in armonia con detto statuto può essere impugnata, nell'Assemblea ordinaria o straordinaria, dai soci con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.S.D. C.A.S.E. e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 15 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'A.S.D. C.A.S.E., le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16 – IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'A.S.D. C.A.S.E., da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 17 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

ARTICOLO 18 – ENTRATE

Le entrate dell'A.S.D. – C.A.S.E. sono costituite:

- a) dalle quote sociali versate dai singoli associati;
- b) da tutti gli introiti che possono provenire all'Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- c) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'A.S.D. – C.A.S.E. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 – SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'A.S.D. – C.A.S.E. può essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci con la maggioranza qualificata di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento del Circolo, nominerà uno o più liquidatori.

La stessa Assemblea deve deliberare sulla devoluzione del patrimonio sociale ad un ente morale del Canavese, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise dal Collegio dei Probiviri della Sezione Territoriale FIAS Torino, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni, della FIAS e dell'A.S.D. – C.A.S.E.

Statuto approvato all'Assemblea straordinaria dei soci del 26.03.2009